



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 2.802,65, a titolo di commissioni e oneri non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12/02/2015 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 28/02/2019, oltre a interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo di avere convenuto la ricorrente, prima della proposizione del presente ricorso, dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente "al fine di accertare che nulla deve oltre a quanto già restituito in fase di estinzione anticipata"; conseguentemente, chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente rappresenta che l'atto di citazione prodotto dalla controparte risultava "in lavorazione presso il centro operativo postale" in data 18/02/2020, per poi essere stato restituito al mittente il 14/04/2020; per tali motivi, ritiene che "alcun valore dirimente", ai fini della declaratoria di litispendenza, possa essere attribuito alla data presente sulla ricevuta di accettazione dell'atto giudiziario in questione, e "verificato il mancato perfezionamento della notifica in data anteriore al ricorso" insiste quindi affinché il Collegio accolga le conclusioni rassegnate nel ricorso.

L'intermediario, a sua volta, ha replicato precisando di avere redatto le controdeduzioni prima di venire a conoscenza che l'atto di citazione della cliente dinanzi al Giudice di Pace non fosse stato notificato per irreperibilità del destinatario; conseguentemente,



rappresenta che “certamente, oggi, non può che concordare sul fatto che non può dirsi pendente la lite e, pertanto, non può che entrare nel merito della vicenda”.

Nel merito, eccepisce: la chiara distinzione, in contratto, tra oneri up-front e recurring; di avere proceduto ad un abbuono, in sede di conteggio estintivo, pari a € 1.003,72 a titolo di commissioni di gestione non maturate, calcolate in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, così come previsto dall'art. XI) del contratto; la natura non retrocedibile delle commissioni di accensione (poiché non rapportate alla durata del finanziamento), per le quali, peraltro, rappresenta di avere proposto un rimborso di € 763,89 in sede di riscontro al reclamo; la natura up-front altresì delle provvigioni corrisposte all'agente, poiché legate alla fase prodromica alla stipula del contratto e versate direttamente dall'istituto finanziatore all'intermediario creditizio; l'inapplicabilità, nel caso di specie, dei principi indicati nella c.d. sentenza Lexitor, stante la natura non self-executing della Direttiva UE 2008/48, la quale ad ogni modo non può ritenersi direttamente applicabile nei rapporti tra privati.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, alla luce del tenore delle dichiarazioni rese dall'intermediario in sede di contropliche, il Collegio prende atto della decisione dello stesso di accettare il contraddittorio con rinuncia implicita all'eccezione di improcedibilità del ricorso per litispendenza, anche perché, sulla base di quanto risulta dalla documentazione esibita, la notifica dell'atto di citazione non risulta essersi perfezionata in data anteriore alla proposizione del ricorso all'ABF.

Sempre in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per*



quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB*”, che viene ritenuta dal Collegio “*priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*”.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, la natura *up front* delle ‘provvigioni all’intermediario’, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all’offerta fuori sede e la natura *recurring* delle ‘commissioni di accensione’, delle ‘spese di esazione’ e delle ‘commissioni di gestione’, corrispettive di attività destinate a protrarsi per il periodo di esecuzione del rapporto; quanto a tali ultime commissioni, il Collegio rileva, tuttavia, che nel contratto è espressamente convenuto, quale criterio ai fini della restituzione delle stesse, per altro già avvenuta, quello della curva degli interessi ed a tale criterio è quindi corretto che ne sia stata commisurata la restituzione.

Con riferimento alle “spese di istruttoria, registro, notifica e rivalsa degli oneri erariali”, cui pure va riconosciuta natura *up-front*, il rimborso dovrà essere commisurato all’intero importo della relativa voce di costo in quanto, dalla documentazione in atti, non è possibile individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali, ricompresi nelle suddette spese.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



| | |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 96 |
| rate scadute ▶ | 45 |
| rate residue | 51 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,10% |
|-------|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 53,13% |
| - in proporzione alla quota | 29,91% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----------------------------------|--|--------------|---|---|---|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | |
| <input type="radio"/> | commissioni accensione (recurring) | € 2.352,00 | € 1.249,50 <input checked="" type="radio"/> | € 703,51 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 1.249,50 |
| <input type="radio"/> | commissioni gestione (recurring) | € 3.355,94 | € 1.782,84 <input type="radio"/> | € 1.003,80 <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> € 1.003,80 | € 0,08 |
| <input type="radio"/> | provvigioni (up front) | € 1.152,00 | € 612,00 <input type="radio"/> | € 344,58 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 344,58 |
| <input type="radio"/> | spese esazione (recurring) | € 166,08 | € 88,23 <input checked="" type="radio"/> | € 49,68 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | istruttoria, registro, ecc. (up front) | € 305,00 | € 162,03 <input type="radio"/> | € 91,23 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 91,23 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 <input type="radio"/> | € 0,00 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | € 0,00 |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.685,39 |
| interessi legali | si |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.685,39, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS